



REGOLAMENTO PER IL COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI

(Approvato con Delibera di Consiglio n. 8 del 22/10/2025)

Art. 1 – Finalità e principi generali

1. La Camera di Commercio di Salerno, nell'ambito delle attribuzioni previste all'art. 2, comma 2 lettera g) della legge 29/12/1993 e ss.mm.ii. e in applicazione dell'art. 12 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., intende promuovere la realizzazione di progetti aventi per scopo l'incremento della produzione e dell'occupazione e, in generale, il miglioramento delle condizioni economiche e sociali della provincia di Salerno operando anche d'intesa con altre Istituzioni ed Uffici a carattere locale, regionale, nazionale e sovranazionale. A tale scopo, l'Ente camerale partecipa all'organizzazione di specifici progetti promozionali cofinanziandone in parte i costi complessivi.
2. Il presente Regolamento è ispirato ai principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario.
3. In ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale si riconosce, altresì, il ruolo delle Associazioni di categoria datoriali, sindacali e dei consumatori quali portatrici di interessi diffusi sul territorio.

Art. 2 Inserimento nel programma promozionale

1. L'individuazione dei progetti promozionali da ammettere al cofinanziamento dovrà avvenire tenendo conto dei seguenti criteri generali:
 - a) Privilegiare progetti coerenti con le linee di indirizzo strategico contenute nel programma pluriennale dell'Ente camerale;
 - b) Evitare progetti suscettibili di sfruttamento imprenditoriale;
 - c) Privilegiare progetti aventi una chiara connotazione economica ossia capaci di generare positive ricadute economiche sul territorio;
 - d) Evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di benefici finanziari di modesta entità e concentrandole verso progetti di maggior rilievo;
 - e) Privilegiare progetti a carattere pluriennale rispetto a quelle di carattere episodico;
 - f) Preferire progetti capaci di incidere sul sistema economico in modo diretto e duraturo;
 - g) Preferire progetti che siano impostati con Enti pubblici ovvero con Associazioni di categoria con l'esclusione di quelle iniziative che rispondono a finalità interne del soggetto proponente;
 - h) Sostenere progetti che abbiano lo scopo di fornire servizi d'interesse comuni a tutti gli operatori economici della provincia di Salerno o ad uno specifico settore o filiera produttiva;
 - i) Preferire progetti che siano impostati da partenariati istituzionali locali e che siano capaci di incidere sul tessuto economico di comprensori di rilievo sovra comunale;
 - j) privilegiare progetti capaci di generare positive ricadute occupazionali e/o di riqualificazione professionale;
 - k) Sostenere progetti tesi alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo e promozione del turismo;
 - l) Sostenere progetti di supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali.

2. I progetti promozionali da cofinanziare vengono inseriti, di norma, nel preventivo economico annuale approvato dal Consiglio camerale. Per ciascun progetto selezionato, il preventivo economico dovrà indicare l'entità del sostegno finanziario, nonché il soggetto proponente e/o attuatore. In relazione a determinate linee di intervento promozionale ovvero a specifici stanziamenti del preventivo economico, il Consiglio camerale può delegare la fase di selezione dei progetti da ammettere a cofinanziamento alla Giunta camerale che con propria deliberazione dovrà definire l'importo del beneficio e ogni altra condizione attuativa.
3. Al programma di interventi promozionale verrà data idonea divulgazione attraverso il sito istituzionale dell'Ente camerale.

Art. 3 – Modalità del sostegno camerale

1. La Camera di Commercio, nell'ambito dei progetti proposti, interviene partecipando all'organizzazione nei seguenti modi:

A. assumendo a proprio carico una o più spese connesse alla realizzazione del progetto promozionale, previa stipula di una convenzione con il soggetto proponente e/o attuatore;

B. contribuendo mediante un rimborso delle spese sostenute entro il limite dell'importo stabilito e comunque in misura non superiore al 50% delle spese che il soggetto proponente dovrà validamente documentare secondo quanto previsto all'art. 7, comma 2 del presente regolamento.

Questa modalità del rimborso spese sopra descritta è in ogni caso esclusa per le associazioni datoriali, sindacali e dei consumatori.

In riferimento a questa modalità di intervento, per le iniziative con spese complessive previste di importo superiore ad euro 100.000,00, la Giunta camerale delibera di finalizzare il sostegno ad una o più voci di spesa del preventivo presentato, comunque nel limite massimo del 50% di ciascuna voce di spesa finanziata.

2. L'Ente camerale resta in ogni caso estraneo ai rapporti che il soggetto proponente e/o attuatore abbia stabilito o intenda stabilire con soggetti terzi in relazione al progetto ammesso a cofinanziamento camerale.

Art. 4 – Soggetti ammissibili

1. Possono richiedere il sostegno di cui al presente regolamento gli **Enti pubblici**, secondo la definizione di cui all'art. 1 comma II del D. Lgs n.165/2001, e i **soggetti privati non aventi finalità di lucro**.
2. **Sono escluse** dal sostegno le società commerciali e i loro consorzi, le imprese individuali e i loro consorzi, nonché le persone fisiche.

Art. 5 – Formulazione delle richieste

1. I soggetti che intendono accedere **alle misure** previste dal presente regolamento devono presentare apposita **istanza**, redatta in conformità con le disposizioni sull'imposta di bollo di cui al D.M. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni e sottoscritta dal legale rappresentante, in tempo utile alla formazione del preventivo economico dell'Ente camerale, corredata dalla **scheda progettuale** debitamente compilata che allegata al presente regolamento ne forma parte integrante, **e/o comunque almeno 30 giorni prima della data di avvio dell'intervento promozionale proposto**. I soggetti che presentano istanza sono obbligati ad un preventivo raccordo con l'ufficio di presidenza al fine di consentire un'approfondita valutazione dei termini e condizioni dell'eventuale collaborazione, laddove emergesse la necessità in fase istruttoria.

2. La domanda deve contenere:
 - a) **generalità**, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente;
 - b) **un'esauriente illustrazione del progetto** nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni d'interesse generale che può comportare per l'economia locale;
 - c) **il preventivo finanziario delle entrate e delle spese** previste per il progetto, deliberato, nel caso di enti, dal competente organo amministrativo; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;
 - d) **la misura del cofinanziamento richiesto** all'Ente camerale che in ogni caso deve essere contenuta nei limiti indicati al successivo art. 6;
 - e) **dichiarazione** in merito al regime di detraibilità/indetraibilità con riferimento all'Imposta sul valore aggiunto (IVA);
 - f) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si rendesse necessaria in sede d'istruttoria, sotto pena d'inammissibilità della richiesta.

Art. 6 – Ammontare del sostegno finanziario

1. L'ammontare del cofinanziamento non può eccedere il limite massimo del 50% della spesa prevista o, qualora inferiore, la differenza tra il totale delle spese e delle entrate previste.
2. In relazione alle spese a carico del soggetto proponente e/o attuatore l'IVA non costituisce costo ammissibile, salvo esplicita dichiarazione da parte del soggetto proponente circa la relativa indetraibilità.
3. Sono considerate ammissibili, **qualora l'Ente camerale intervenga mediante assunzione a proprio carico di una o più spese organizzative**, le spese sostenute per il personale interno del soggetto proponente e/o attuatore, nel limite del 50% delle spese poste a proprio carico e documentate secondo le modalità indicate nel "**Disciplinare**" che viene allegato al presente regolamento e ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 7 – Istruttoria

1. Il Segretario Generale, o un suo delegato, comunica per iscritto al soggetto proponente, entro 30 giorni dall'approvazione del preventivo economico annuale o dalla data della delibera di approvazione della Giunta camerale, l'avvenuta adesione dell'Ente camerale al progetto proposto.
Le spese che la Camera assumerà a proprio carico saranno analiticamente individuate nella Convenzione di cui all'art. 3.
2. **Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto** il soggetto richiedente dovrà trasmettere alla Camera di commercio la seguente documentazione:
 - a) una **relazione dettagliata** sullo svolgimento del progetto, corredata da idonea documentazione, nella quale siano indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica della provincia;
 - b) il **rendiconto analitico** delle entrate realizzate o, comunque, accertate e delle spese sostenute, che deve essere debitamente datato e sottoscritto dal legale rappresentante e dovrà recare la seguente dichiarazione, anch'essa sottoscritta: "*Il sottoscritto assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla completezza e veridicità del presente rendiconto*". Occorre, inoltre, corredare il rendiconto di cui è cenno del codice fiscale o della partita I.V.A. del soggetto beneficiario, nonché delle generalità e del codice fiscale

del legale rappresentante;

- c) **esemplari in originale** degli strumenti pubblicitari realizzati dai quali si evinca in modo chiaro ed univoco l'intervento della Camera nella realizzazione del progetto;
 - d) il soggetto proponente deve dare **massimo risalto al sostegno** dell'evento da parte della Camera di commercio con l'obbligo di invitare l'Ente camerale all'eventuale conferenza stampa di presentazione, nonché di richiamare il predetto sostegno in ogni messaggio di comunicazione, riportando sul materiale di comunicazione il logo camerale unitamente alla dicitura "*con il sostegno della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno*". Il mancato assolvimento del predetto obbligo comporterà l'inibizione del soggetto proponente a presentare istanze per i successivi tre anni.
 - e) **dichiarazione**, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dal legale rappresentante, nella quale siano elencati i documenti contabili con l'indicazione dell'emittente e del destinatario, della data, del numero e dell'importo, nonché l'attestazione della loro conformità agli originali, **allegando altresì fotocopia delle fatture e delle relative contabili bancarie**, nonché di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
 - f) In caso di pagamenti effettuati con carte di credito o di debito, è necessario allegare la relativa ricevuta attestante l'avvenuta transazione.
 - g) Qualora l'Ente abbia deliberato di intervenire secondo la modalità di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) ultimo periodo, il soggetto beneficiario, fermo restando l'obbligo di presentazione del rendiconto, nel quale siano esposte le entrate e le uscite complessive dell'iniziativa, dovrà trasmettere tutte le fatture relative alle voci di spesa finanziate dall'Ente camerale.
 - h) Tali fatture dovranno riportare una descrizione chiaramente corrispondente alla voce di spesa finanziata. In nessun caso sono ammesse spese sostenute in contanti.
3. Le modalità possibili di **intervento da parte di sponsor** possono essere le seguenti:
- a) erogare direttamente il servizio o la fornitura di beni, qualora le prestazioni rientrano nell'esercizio dell'attività economica svolta dallo sponsor, fornendo idonea documentazione fiscale dalla quale emerge il valore economico della prestazione;
 - b) acquistare direttamente le prestazioni, fornendo la relativa fattura di acquisto.

In tutti e due i casi, è necessario allegare alla documentazione indicata al comma precedente, il contratto di sponsorizzazione e le fatture di spesa debitamente quietanzate fornendo altresì prova dell'avvenuto pagamento.

4. **Per le iniziative che comportano assunzione diretta di spese** organizzative a carico dell'Ente camerale, la mancata o parziale rendicontazione finale delle spese da parte del soggetto proponente e/o attuatore comporterà l'esclusione del soggetto stesso dai benefici previsti nel presente Regolamento per i successivi 3 anni, fatte salve le ulteriori azioni che l'Ente vorrà eventualmente intraprendere al riguardo.

Art.8 – Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dal "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), i dati richiesti dal presente Regolamento e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal Regolamento e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Salerno.

2. Il presente regolamento è altresì emanato nel rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio degli investimenti pubblici ai sensi dell'art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3, e successive norme di attuazione.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento trovano applicazione in relazione alle istanze presentate a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente camerale per la realizzazione di iniziative a valere sulle risorse disponibili nel preventivo economico dell'esercizio di riferimento.